



COMUNE DI TULA

Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO

Criteri di programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 36 del 10.09.2007**

Settore Amministrativo Ufficio Commercio

Premessa

Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di pubblici esercizi è mutato sia in termini concettuali che in termini programmatici con l'entrata in vigore della Legge Regionale n.5 del 18/05/2006 e con l'emanazione del D.L. N.223/2006 convertito con la Legge n. 248/2006 recante "Conversione in Legge del D.L. 4/7/2006 n.223" il cosiddetto Decreto Bersani bis;

I Comuni, ai sensi dell'art.22 della L.R. N.5/2006, dovranno programmare le attività di somministrazione di alimenti e bevande tenendo conto dei criteri che la regione ha stabilito con la delibera n.54/3 del 28 dicembre 2006, pubblicata nel BURAS n.5 in data 17/02/2007; pertanto, al fine di non creare disagi alla collettività, agli operatori economici e sbloccare la situazione di stallo che si è venuta a creare con l'entrata in vigore della L.R. N.5/2006, appare opportuno dotarsi di uno strumento di programmazione per le attività di somministrazione alla luce della nuova normativa che tenga conto delle esigenze degli operatori economici e della collettività.

Premessa normativa

Considerato che:

- Il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è attualmente disciplinato dalla Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006, modificata ed integrata dalla L.R. N.17 del 06/12/2006, recante "Disciplina generale delle attività commerciali" e dalla Legge n.287/1991 per quanto non previsto ed in contrasto con la citata Legge Regionale, inoltre per la parte relativa alla programmazione si fa riferimento alla legge n. 248/2006 ed alla circolare esplicativa del Decreto Bersani;
- L'art.21 della L.R. N.5/2006, ha introdotto per gli esercizi di somministrazione la cosiddetta "tipologia unica", per cui, gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di somministrare tutti i prodotti (alimenti e bevande di qualsiasi gradazione) nel rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.

Sentite le organizzazioni dei consumatori e commercianti, ai sensi dell'art. 22 della L.R. N. 5/2006;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N°267/2000;

DECRETA

L'ADOZIONE DEI SEGUENTI CRITERI

Ispirandosi all'applicazione dei principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

Definizione Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Definizione di attività in sede fissa di somministrazione di alimenti e bevande

Per attività di somministrazione si intende l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolta in edifici o impianti fissati permanentemente al suolo, siano essi o meno su aree pubbliche.

Definizione di pubblico esercizio

Per pubblico esercizio si intende l'unità economica appartenente ad una stessa impresa, sia essa individuale o societaria, che svolga attività di somministrazione che costituisca un continuo funzionale, con una autorizzazione amministrativa, rilasciata all'impresa.

Conformità alle destinazioni d'uso dei locali

1) Gli immobili in cui sono ubicati i pubblici esercizi devono rispettare le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme o prescrizioni violate, nonché le norme riguardanti le destinazioni d'uso che risultano:

- a) per gli immobili costruiti su concessione edilizia rilasciata in conformità alla Legge 28 Gennaio 1977 n.10, dalle indicazioni contenute nella concessione edilizia.
- b) per gli immobili costruiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata Legge n.10/1977, dalle indicazioni riportate nella licenza edilizia;
- c) per gli edifici di vecchia costruzione e per i quali non siano applicabili le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, dalla destinazione d'uso desumibile dall'estratto catastale.
- 2) Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione di attività in locali non aventi conforme destinazione d'uso:
- a) quando si tratti di locali per i quali è stata presentata regolare domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47 e art.16 della L.R. 11/10/1985 N.23, e per i quali sia ancora in corso l'istruttoria e ai quali non sia stata negata la concessione;
- b) quando trattasi di locali per i quali è in corso la procedura prevista dall'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
- 3) Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione di attività in locali non aventi conforme destinazione d'uso, quando si tratti di esercizi provvisti di autorizzazione che esercitassero l'attività alla data di approvazione del P.D.F., purchè l'esercente ottenga entro il termine di un anno, dalla verifica della difformità, le necessarie autorizzazioni per l'uso dei locali.

Art. 1- Obiettivi

1. Il presente atto individua i criteri per il rilascio, il trasferimento e l'ampliamento di sede delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N.5/2006 nel Comune di Tula.
2. I presenti criteri intendono perseguire i seguenti fini:
 - Favorire una crescita del settore nell'ottica di un migliore servizio al consumatore, sia in termini quantitativi che, soprattutto, qualitativi;
 - Offrire al consumatore la possibilità di usufruire del servizio di alimenti e bevande con continuità e facilità, in ogni periodo dell'anno, in tutto il territorio comunale;
 - Evitare che si creino ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o gruppi di esercizi;
 - Favorire lo sviluppo occupazionale nel settore.

Art. 2 – Tipologia degli esercizi e dati relativi all'offerta

1. Gli esercizi pubblici soggetti alla presente disciplina, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale N.5/2006, si identificano in un'**unica tipologia**.
2. Che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. N.5/2006 gli esercizi già esistenti, alla data di entrata in vigore della legge (7/6/2006), in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nella tipologia di cui al comma 1 dell'art.21 della citata L.R. e pertanto la situazione attuale è la seguente:
 - N.7 autorizzazioni annuali di tipologia unica in esercizio
 - N.0 autorizzazione di tipologia unica stagionale in esercizio

Art. 3 – Suddivisione del territorio in zone

1. Ai fini della presente disciplina, si ritiene opportuno ripartire il territorio comunale in due zone, di seguito denominate **Zona 1, Zona 2**.
 - **Zona 1, area urbana centrale**, la si può definire di interesse commerciale, costituita dalle porzioni di territorio urbano, risultano ubicati **n. 2** esercizi con attività di ristorazione e bar, **n. 5** esercizi con attività somministrazione (bar).
 - **Zona 2, area esterna**, quest'area comprende:
 - l'area di interesse turistico e ambientale del "LAGO COGHINAS"
 - frazione in località Sa Sia
Risulta ubicato in località Sa Sia **n. 1** esercizio con attività di somministrazione (bar).

Si privilegia l'apertura di esercizi nelle zone di espansione e nel centro storico e esercizi sia annuali che stagionali nelle strutture ricettive e lungo le rive del lago Coghinas (zona 2).

Art.4 - Procedure per il rilascio e requisiti soggettivi e oggettivi

- I singoli provvedimenti di rilascio di autorizzazione, sono emanati dal funzionario comunale competente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.23 della L.R. N.05/2006, nei seguenti casi:
- Apertura di nuovi esercizi;
- Trasferimento e ampliamento di sede di esercizi già esistenti.

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata A/R all'ufficio deputato del Comune competente e deve indicare i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale n. 5 del 2006 (Nel caso di società i requisiti di cui all'art.2 della L.R. N.5/2006 devono essere posseduti dal Legale Rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività. La delega deve risultare da atto pubblico, o nel rispetto di quanto stabilito per la forma societaria);

c) ubicazione dell'esercizio;

d) Indicazione dell'attività prevalente di esercizio di somministrazione di alimenti, pasti e bevande (bar o ristorante) per cui si richiede l'autorizzazione all'apertura;

e) Indicazione della zona dove si intende aprire l'attività;

f) indicazione del periodo di attività (annuale o stagionale)

Per autorizzazioni stagionali si intendono autorizzazioni per un periodo non superiore a 180 giorni per anno solare ai sensi dell'art.22 c.6 della L.R. N.5/2006.

2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.
3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Allegati alla richiesta di autorizzazione

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno. Il Comune accerta la adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (titolo di disponibilità dei locali e/o dichiarazione del proprietario attestante l'impegno di concedere in affitto i medesimi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole. Nel caso il richiedente sia proprietario dell'immobile dovrà dichiararlo nella domanda).

2. L'ulteriore documentazione sottoelencata:

a) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato del Comune;

b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;

c) Dichiarazione di aver presentato alla competente Azienda Sanitaria Locale a D.I.A. sanitaria con i relativi allegati, ai sensi dell'art.6 del regolamento 852/2004, con le modalità di cui all'accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006 che può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 comma 4 della Legge regionale n. 5/06.

3. Le domande presentate da soggetti privi dei requisiti professionali, o comunque mancati anche di uno solo dei requisiti minimi essenziali sono respinte. Le domande irregolari per altri motivi, ove possibile, sono regolarizzate nei modi e termini a ciò assegnati dal Comune, pena il rigetto della domanda.
4. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento e ampliamento è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione. Entro tale termine l'Ufficio competente dovrà comunicare all'interessato il provvedimento di diniego, in caso contrario le domande si intendono accolte.
5. Al momento del rilascio delle nuove autorizzazioni non si procede più alla classificazione in categorie dei pubblici esercizi prevista dal D.M. 22/2/1977, in quanto, su conforme parere del Ministero delle Attività Produttive del 20/3/2001, prot. N.504052, detta norma deve intendersi superata, essendo stata abrogata la Legge 14/10/1974, n.524, che ne prevedeva l'emanazione.
6. Dopo la comunicazione di accoglimento, il richiedente, a pena di decadenza, dovrà attivare l'esercizio entro 180 giorni dalla data di notifica del parere, salvo proroga concessa dal Dirigente del competente Settore, su istanza di parte, per comprovati motivi, e previa acquisizione dell'autorizzazione di cui alla L.R. n. 5/2006 .
7. Qualora i locali non siano pronti per la verifica sulla sorvegliabilità ai sensi del D.M. n.564/92, l'accoglimento sarà emesso con riserva della verifica suddetta.
8. Per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di un pubblico esercizio, il richiedente dovrà seguire le modalità stabilite ai precedenti commi, nonché indicare:

a) estremi dell'atto autorizzatorio di cui il richiedente risulta essere titolare per l'esercizio dell'attività di somministrazione

b) ubicazione dell'esercizio che si intende trasferire;

c) nuova ubicazione dove si intende trasferire l'esercizio;

d) indicazione della nuova superficie di somministrazione.

Art.5 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Art.6 - Impatto acustico ed ambientale

1. Il Comune verifica, preventivamente alla concessione dell'autorizzazione, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico.
2. Il Comune disciplina le attività negli spazi esterni tenendo conto del decoro urbano in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale.

Art.7 - Orario giornaliero

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi

stabiliti dal comune.

Art.8 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art.9 - Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
 - b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Art.10 - Ampliamento della superficie di somministrazione e modificazioni strutturali degli esercizi

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è consentito, previa apposita autorizzazione che verrà rilasciata per i locali in regola con i requisiti urbanistici, sanitari e di sorvegliabilità.
2. La richieste di autorizzazione per modificazioni strutturali (ampliamenti e riduzioni, variazioni degli accessi, ecc.) che non costituiscano trasferimento dell'esercizio deve essere presentata all'Ufficio competente almeno trenta giorni prima della loro attuazione. Alla richiesta dev'essere allegata una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati lo stato di fatto dell'esercizio, nonché le variazioni che si intendono apportare allo stesso, devono essere regolarmente autorizzate dal competente Ufficio Tecnico Comunale.
3. L'attivazione dell'esercizio, a modificazioni realizzate, non può avvenire prima di aver ottenuto l'agibilità dei locali, nonché aver presentato la D.I.A. sanitaria, ai sensi dell'art.6 del regolamento 852/2004, con le modalità di cui all'accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006, qualora necessarie.

Art. 11 – Subingressi

1. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n.5/2006, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della L.R. N.5/2006.
2. In caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'art.2 deve essere dimostrato entro 12 (dodici) mesi dalla morte del titolare dell'attività.
3. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività è soggetto a previa comunicazione al comune in cui la sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Non è consentito il subingresso in esercizi soltanto autorizzati e mai attivati.

Art. 12 – Validità e revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annuali o stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nelle autorizzazioni stagionali, di cui al comma 6 dell'articolo 22, della L.R. N.5/2006, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, in corso d'anno, l'esercizio dell'attività.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 26 L.R. N.5/2006 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 sono revocate:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
 - d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.

Art. 13 – Attività non soggette ad autorizzazione

1. E' ammesso il rilascio, di nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande **congiuntamente con impianti di distribuzione dei carburanti**, aventi le caratteristiche e i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 29/10/1999, n. 383 come integrato e modificato in sede di conversione dall'art.2, comma 2-bis, della legge 28/12/1999, n. 496:
 - a) Presenza di dispositivi self-service;
 - b) Presenza di autonomi servizi all'automobile, come ad esempio autofficina, elettrauto, autolavaggio, ecc;
 - c) Presenza di autonomi servizi all'automobilista, ad esempio servizi igienici, servizi informativi, ecc;

Tali autorizzazioni sono sottoposte a vincolo di localizzazione, non potranno essere trasferite, se non con il trasferimento materiale dell'impianto, e decadono in caso di chiusura dell'impianto stesso.

2. Le autorizzazioni in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago ai sensi dell'art.22, comma 4, lett. a) della L.R. N.5/2006, nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata.
3. Nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico di cui all'articolo 24 della L.R. N.5/2006;
4. Nelle attività soggette alle particolari disposizioni di cui all'articolo 25 della L.R. N.5/2006;
5. Nelle attività svolte in forma temporanea.
6. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale, è

disciplinata dal Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n.52 in data 21/09/2005

7. Sono altresì rilasciabili senza limitazioni le autorizzazioni temporanee per feste, sagre e simili, in ossequio alle disposizioni specifiche in materia di cui al successivo art. 13;
8. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 5/2006, le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno.
9. Le attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n.5/2006.

Art. 14 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione che verrà rilasciata dal competente Ufficio, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. N.5/2006 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23 della L.R. n.5/2006 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

Art. 15 – Criteri di prevalenza per attività di trattenimento e svago

1. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art.22, c.4 della L.R. N.5/2006, si ribadisce che l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

Art. 16 – Superficie minima

Ai sensi della normativa vigente per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non è prevista nessuna superficie minima del locale destinato all'attività stessa (cfr. ad es.: Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 1997, n. 553) .

Art. 17 – Distanze minime

Ai sensi della normativa vigente, non sono previste distanze minime per l'insediamento dei pubblici esercizi.

Art. 18 – Disposizioni per i distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. N.5/2006

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio comunale, il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alle presenti disposizioni.
2. Le domande già pervenute al protocollo generale prima della data di pubblicazione della presente ordinanza dovranno essere ripresentate.
3. L'esercizio dell'attività è soggetto al rispetto della normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.
4. Il presente provvedimento è valido fino a nuova regolamentazione mediante ordinanza, e comunque fino all'entrata in vigore dei criteri sovraordinati dettati dalla L.R. N.5/2006.
5. Per quanto non contemplato nella presente disciplina transitoria, si rimanda ai contenuti della Legge Regionale n.5/2006, Legge n. 287/'91, D. Lgs. N.223/2006 convertito con legge n.248/2006 e all'ordinanza sindacale vigente in materia di orari di attività dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare le norme previste nel presente provvedimento.